

Le normative inerenti le autocaravan le ritroviamo nel Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada nei seguenti articoli:

Art. 378 Impianti di smaltimento igienico-sanitari.

1. Gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan, **sono** realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1/b. ...deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie

1/d. ...scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli

5. ...deve essere indicata... (fig. II.377)... (fig. II.179)... in forma di inserto su segnali di indicazione.

Nota: L'obbligo previsto nel testo della Legge n. 336/1991 (*devono essere realizzati*) è trasformato in possibilità (*sono realizzati*) pertanto il **Coordinamento Camperisti** (Associazione Nazionale con sede in Firenze Via San Niccolò 21/rosso) deve intervenire nuovamente per ripristinare il testo.

1996, finalmente dopo quattro anni di lavoro, sul Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996 il D.P.R. n. 610 datato

16.09.1996, sono emanate le modifiche al Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.

Gazzetta Ufficiale n. 284/1996, a pagina 118, l'art. 214 recita:

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è **obbligatoria** lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

6. **I proprietari o gestori dei campeggi** o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari **sono obbligati a fornire il servizio** di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle **autocaravan anche in transito**.

Il pretesto capzioso: "il ritardo nei riscontri"

Una tattica per danneggiare la famiglia in autocaravan è quella di essere destinatari di una contravvenzione, chiedere (*ai sensi della Legge 241/90*) fotocopia *non in bollo* dell'ordinanza violata e ricevere la risposta del Comando Polizia Municipale quasi alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso al Prefetto.

Qualche Comando di Polizia Municipale, oltre a dar riscontro dopo 30 giorni, non invia

la fotocopia richiesta informando che per averla occorre versare £ 200 in conto corrente postale.

Detto sistema impedisce al contravvenzionato di presentare un ricorso completo, entro i termini di legge, e lo costringe a rinunciare oppure a sostenere degli oneri ben superiori alla cifra richiesta (spesa di bollettino postale, tempo necessario a recarsi all'Ufficio Postale, ecc...).

La smentita

Il sindaco viola i dettami della Legge 241/1990.